



ISTITUTO  
NAZIONALE  
CONFEDERALE  
di ASSISTENZA



CONFEDERAZIONE  
GENERALE  
ITALIANA  
del LAVORO

Roma, 14 gennaio '15

**A tutte le strutture**

**Al Coordinamento MdL**

**Oggetto: legge 183/2014- istituzione delle indennità NASpl, ASDI e DIS-COLL**

Care/i compagne/i,

la bozza del Decreto di attuazione dell'articolo 1 comma 2 della legge 183/2014, discussa in Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 trasmessa alle Commissioni competenti, introduce sostanziali novità per quanto riguarda le indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti e i collaboratori con l'istituzione della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego), l'ASDI (Assegno di Disoccupazione) e la DIS-COLL( Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto).

A poco più di due anni dalla legge 92/2012 che ha istituito a partire dal gennaio 2013 le indennità di disoccupazione ASpl e Mini ASpl, che assorbivano le vecchie indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, vengono nuovamente cambiate le disposizioni. Il 2015 deve essere considerato un anno di transizione tra vecchie e nuove regole che entreranno in vigore solo dal 1 maggio 2015.

## **NASpl**

La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e Mini ASpl con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Non vi saranno più due tipi di indennità che in questi anni hanno spesso creato confusione ma un'unica prestazione che ingloba sia l'ASpl che la Mini ASpl.

## **I destinatari**

I destinatari della NASpl sono i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Ovviamente rientrano anche nella NASpl quei lavoratori che per la prima volta

erano stati inclusi tra i destinatari dell'ASpl e della Mini ASpl e cioè gli apprendisti, i soci lavoratori (DPR n. 602/70) che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato (art. 1 c. 3 legge n. 142/2001) e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato per i quali la legge 92/2012 prevedeva un graduale aumento nell'arco di 5 anni dell'aliquota contributiva per i nuovi assicurati, adesso è invece prevista a decorrere dal 1° Maggio 2015 l'allineamento della NASpl a quella della generalità dei lavoratori.

## **Requisiti**

Le novità più importanti riguardano i requisiti per accedere alla nuova prestazione. La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera c) del Dlgs n. 181/2000 e successive modificazioni;
- possono far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione.
- possono far valere 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Viene dunque ampliato il periodo da prendere in considerazione, da due anni passa a quattro e le settimane di contribuzione utili sono soltanto 13. Inoltre per l'attribuzione delle giornate lavorative non viene più considerato il minimale contributivo. Tutto ciò porta dunque ad un allargamento della platea di coloro che potranno richiedere la prestazione.

## **Misura e durata**

La retribuzione mensile media per il calcolo della NASpl si ha rapportando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi, delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero delle settimane di contribuzione (del medesimo periodo) e moltiplicata per 4.33.

L'indennità mensile NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni utili fino a 1.195 euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). L'importo mensile massimo cambia rispetto a quello previsto per l'indennità Aspl, passando da 1.165,58 a 1.300 euro.

L'indennità, per l'anno 2015, è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Nel 2016 la riduzione si applicherà dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata della NASpl sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. In ogni caso i periodi contributivi che già hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, non saranno presi

in considerazione ai fini del calcolo della durata. Dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2016 la durata massima della Naspi sarà di 104 settimane. Dal 1° Gennaio 2017 la durata massima della prestazione (NASpl) sarà di 78 settimane. L'aver legato la durata della prestazione soltanto alla contribuzione versata e non più all'età, produrre situazioni di forte criticità come nel caso dell lavoratore che avendo versato soltanto 13 settimane di contribuzione, nei quattro anni precedenti al licenziamento, si ritroverà soltanto con sei settimane di copertura NASpl.

### **La domanda**

La domanda di NASpl deve essere presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'ASpl la domanda si prevede entro due mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

### **Condizioni**

L'erogazione della NASpl è condizionata, pena la decadenza della prestazione:

- alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all'art.1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.181/2000
- alla regolare partecipazione alle iniziative di politiche attive e percorsi formativi proposti dai Servizi competenti come previsto dall'art.1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 181/2000.

Inoltre la legge 183/2014 prevede nuove misure volte a condizionare le fruizione della NASpl alla ricerca attiva di un'occupazione e con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto di attuazione della suddetta legge, saranno previste le condizioni e le modalità di attuazione e il sistema di sanzioni in caso di non ottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste.

### **Anticipazione in unica soluzione**

Come già previsto per l'Aspl e la Mini Aspl, il lavoratore al quale spetta la NASpl, che intende avviare un'attività di tipo autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o dell'associazione in cooperativa, può richiederne la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo se ancora non è stata percepita del tutto o della parte rimanente in caso di parziale percezione di essa. Il lavoratore deve sempre presentare domanda all'INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpl dovrà restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

A differenza della anticipazione dell'Aspl non è previsto nessun tetto annuale massimo di spesa.

Non è previsto inoltre che possano beneficiare dell'erogazione anticipata della NASpl anche per i lavoratori che intendano sviluppare un'attività autonoma già intrapresa durante il rapporto di lavoro dipendente, come previsto per l'anticipazione Aspl.

### **Compatibilita' e cumulabilita' con rapporto di lavoro subordinato o con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma**

Il lavoratore che fruisce della prestazione NASpl e instaura un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro) decade dalla prestazione, tranne nella circostanza in cui la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a 6 mesi, infatti in questo caso la prestazione viene sospesa d'ufficio per una durata massima di 6 mesi .

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro), mantiene la prestazione anche se la durata del rapporto di lavoro sia superiore ai 6 mesi a condizione che comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto, oppure nel caso che il datore di lavoro, o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi da quelli per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla percezione dell'indennità NASpl. In caso di mantenimento della prestazione quest'ultima sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno.

Rispetto all'indennità Aspl vi è la novità del mantenimento della prestazione anche in caso del superamento dei 6 mesi della durata del rapporto di lavoro purché il reddito annuale percepito sia al di sotto del reddito minimo escluso da imposizione.

Il Decreto attuativo, per quanto riguarda la compatibilità e la cumulabilità tra la NASpl e un rapporto di lavoro subordinato prevede un'ulteriore nuova casistica cioè la possibilità, per il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessa da uno dei suddetti rapporti, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, di continuare ad avere diritto a percepire la NASpl, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti. Il lavoratore dovrà comunicare all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuale previsto e anche in questo caso l'indennità sarà ridotta nei termini sopra indicati.

Nei casi di inizio di attività autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione, durante la percezione della NASpl, il lavoratore dovrà informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il presunto reddito

annuo. Anche in questo caso vi sarà una riduzione d'ufficio della NASpl nei termini precedentemente descritti.

## **Decadenza**

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza provvedere alle comunicazioni dovute;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpl;
- violazione delle regole di condizionalità previste ( ad esempio come già visto la partecipazione a politiche attive volte al reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo).

## **Contribuzione figurativa**

La contribuzione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 è invece rapportata alla suddetta retribuzione entro un limite massimo pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione della NASpl.

Va rimarcato che per la prima volta viene introdotto un limite al valore della retribuzione alla quale rapportare la contribuzione figurativa che viene stabilito in 1.820 euro ( 1.300 euro per 1,40), mentre in precedenza era calcolata sull'intera retribuzione. Questo fatto determinerà, per i lavoratori che hanno uno stipendio superiore a 1.820 euro lordi e la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo, una perdita economica, perché si abbasserà il montante su cui calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica.

Le retribuzioni computate nei limiti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile.

## **ASDI (assegno di disoccupazione)**

La bozza di Decreto attuativo della legge 183/2014 prevede, in via sperimentale per l'anno 2015, sempre a partire dal 1° maggio 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI) per fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori, percettori della NASpl, che

abbiano usufruito interamante di essa senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno secondo la previsione del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. Tale intervento, limitato a determinate risorse finanziarie, è rivolto prioritariamente a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori prossimi al pensionamento che non abbiano maturato i relativi requisiti.

La durata massima dell'ASDI è di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpl. In ogni caso l'importo dell'ASDI non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (447,61 euro mensili nel 2014). L'importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

Per l'applicazione dell'ASDI è prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Nel suddetto decreto è previsto, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, che siano stabiliti i limiti nei quali i redditi che derivano da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico.

Anche per il mantenimento al diritto alla percezione dell'ASDI, sono previste condizioni alle quali lavoratore deve aderire, come ad esempio un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva per il lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative do attività proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

### **Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e a Progetto (Dis-Coll)**

In via sperimentale per l'anno 2015, è stata istituita dalla legge 183/2014 l'indennità DIS-COLL. In attesa del riordino e della semplificazione, modifica o del superamento delle forme contrattuali di collaborazione, per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi da 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la suddetta indennità ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dunque rispetto all'indennità prevista soltanto per i collaboratori a progetto, si amplia la platea dei destinatari includendo anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

I requisiti per accedere alla DIS-COLL sono:

- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni, al momento di presentazione della domanda;
- far valere nel periodo dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dell'attività lavorativa e l'evento stesso di cessazione, almeno tre mesi di contribuzione;
- far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione, almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di co.co.co o co.co.pro di durata pari ad almeno un mese e

che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La retribuzione mensile media per il calcolo della DIS-COLL si ha rapportando al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contribuiti effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.

La DIS-COLL, è pari al 75% della retribuzione mensile media fino a 1.195 euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio precedente l'evento disoccupazione fino al predetto evento. A fini della durata non sono presi in considerazione i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L'indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Anche per la DIS-COLL, come per la NASpl, l'erogazione è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti. Anche in questo caso sono previste nuove misure, da introdurre con decreto legislativo, volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL verrà sospesa d'ufficio fino a un massimo di 5 giorni, se inferiore a suddetto periodo l'indennità verrà ripristinata a decorrere dal momento in cui era stata sospesa.

Nel caso in cui un lavoratore che stia percependo l'indennità DIS-COLL, intraprenda un'attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo presunto. La DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vi è l'obbligo di presentazione di una specifica autodichiarazione all'INPS del reddito ricavato dall'attività autonoma.

Al finanziamento della DIS-COLL per l'anno 2015 sono destinate le risorse previste dalla normativa precedente per l'UNA TANTUM. Per l'eventuale estensione agli anni successivi al 2015 si provvederà con specifici provvedimenti legislativi che prevedano stanziamenti per le occorrenti risorse finanziarie.

## **Conclusioni**

Le nuove norme relative agli ammortizzatori sociali richiedono una valutazione articolata che potrà essere più completa dopo l'emanazione dei decreti sulle politiche attive che, nelle intenzioni del legislatore, saranno strettamente correlate alle misure di sostegno al reddito.

Il decreto complessivamente non assolve alla funzione di rendere le misure veramente universali. In particolare per i lavoratori e le lavoratrici parasubordinati vengono rimarcate notevoli differenze, sia per requisiti che per durata, rispetto ai lavoratori subordinati.

Inoltre la riduzione della durata della Naspi, a far tempo dal 1 gennaio 2017, portata a 78 settimane, ci preoccupa molto perché le condizioni per la ricollocazione oggi richiedono tempi lunghi, in particolare per i soggetti deboli del mercato del lavoro per i quali non è previsto nulla di specifico.

In ultimo, occorre tenere presente la possibilità che siano mutate alcune condizioni tra quanto reso noto e quanto depositato presso le Commissioni parlamentari.

Nel caso di eventuali discordanze significative tra i due testi provvederemo con una nota d'integrazione.

Cogliamo l'occasione per inviarvi cordiali saluti.

Per il Collegio di Presidenza Inca

**Fulvia Colombini**

Area Contrattazione - Mercato del Lavoro

**Barachetti Corrado Ezio**